

COMUNE DI GIAVENO



**SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA URBANA
DOCUMENTO DELLA SICUREZZA**

**REGOLAMENTO PER L'ACCESSO E LA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI
NELLE ZONE A TRAFFICO LIMITATO E GESTIONE
TRAMITE DISPOSITIVI ELETTRONICI DI VIDEOCONTROLLO**

D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, "Nuovo Codice della Strada"

D.P.R. 22 giugno 1999 n. 250 "Impianti per la rilevazione degli accessi in zone a traffico limitato"

ed in applicazione del Codice Privacy (D.Lgs. n° 196 /2003 e s.m.i.)

approvato dal Consiglio Comunale con delibera CC.N. 7 del 07/02/2020

IL SINDACO

CARLO GIACONE

.....

IL RESPONSABILE

DEL TRATTAMENTO DATI

GIANFRANCA MAROTTA

.....

COMUNE DI GIAVENO
SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA URBANA

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ACCESSO E LA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI NELLE ZONE A
TRAFFICO LIMITATO E GESTIONE TRAMITE DISPOSITIVI ELETTRONICI DI VIDEOCONTROLLO

INDICE ARGOMENTI

.....

ART.1 – PREMESSA	3
ART.2 – RIFERIMENTI NORMATIVI	4
ART.3 – DEFINIZIONE DELLA ZONA A TRAFFICO LIMITATO.....	5
ART.4 – INDIVIDUAZIONE DELLA ZONA A TRAFFICO LIMITATO	5
ART.5 - DELIMITAZIONE ORARIA DELLA ZONA A TRAFFICO LIMITATO	6
ART.6 – ASPETTI GENERALI	6
ART.7. SISTEMI DI CONTROLLO	7
ART.8 - DISCIPLINA PER L'ACCESSO ALLA ZONA Z.T.L.....	8
ART.9 - ELENCO CATEGORIE PER L'ACCESSO ALLA ZONA Z.T.L.....	9
ART.10 - MODALITA' DI INOLTRO DELLE COMUNICAZIONI PER L'ACCESSO ALLA Z.T.L.....	10
ART.11 - REQUISITI NECESSARI PER L'ACCESSO ALLA Z.T.L.....	12
ART.12 - SANZIONI.....	15
ART.13 - ADEMPIMENTI A CARICO DEGLI UFFICI PREPOSTI	15
ART.14 – FUNZIONI ATTRIBUITE AL COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE.....	16
ART.15 – INFORMATIVA AI CITTADINI	16
ART.16. DISPOSIZIONI TRANSITORIE.....	16
ART.17. DISPOSIZIONI FINALI	17
ART.18 – INTRODUZIONE	18
ART.19 – PRIVACY	18
ART.20 – CARATTERISTICHE E UBICAZIONE DEL SISTEMA DI CONTROLLO ELETTRONICO.....	19
ART.21 – DESCRIZIONE DEL SISTEMA	20
ART.22 – ADEMPIMENTI PER IL TRATTAMENTO DATI DA IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA Z.T.L.....	21

ART.23 – MODALITÀ DI ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA ZONE ZTL	22
ART.24 – UTILIZZAZIONE DEI DATI PER ALTRE FINALITÀ.....	23
ART. 25 – CARATTERISTICHE E CRITERI DI OMOLOGAZIONE VARCHI ZTL.....	23
ART. 26 – IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA DI CONTESTO URBANO ANNESSI AI VARCHI ZTL.....	23
ART. 27 – INFORMATIVA ALLA CITTADINANZA	24
ART. 28 – TEMPO DI CONSERVAZIONE DELLE IMAGINI	25
ART. 29 – CONDIVISIONE IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA CON ALTRE FORZE DI POLIZIA	25
ART. 30 - MODIFICHE E INTEGRAZIONI AGLI IMPIANTI.....	26
ART. 31 - PUBBLICITÀ DEL REGOLAMENTO.....	26
ART. 32 – ALLEGATI.....	26

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ACCESSO E LA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI NELLE ZONE A TRAFFICO LIMITATO E GESTIONE TRAMITE DISPOSITIVI ELETTRONICI DI VIDEOCONTROLLO

CAPO I

PRINCIPI GENERALI

ART.1 – PREMESSA

Il Comune di Giaveno, con Deliberazione della Giunta Comunale n. 111/2016 del 29.08.2016, ha istituito un'area a traffico limitato, ai sensi dell'articolo 7 comma 9 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, "Nuovo Codice della Strada".

Detto articolo prevede che *"I comuni, con deliberazione della giunta, provvedono a delimitare le aree pedonali e le zone a traffico limitato tenendo conto degli effetti del traffico sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull'ordine pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale e sul territorio"*. Inoltre sempre ai sensi del predetto articolo *"I comuni possono subordinare l'ingresso o la circolazione dei veicoli a motore, all'interno delle zone a traffico limitato, anche al pagamento di una somma"*.

Le motivazioni alla base della Deliberazione assunta sono in sintesi:

- La riqualificazione del centro storico di Giaveno favorendo l'aggregazione e la presenza, soprattutto nelle ore serali estive ed in occasione di fiere e mercatini;
- L'incremento del flusso turistico in tali zone, anche in relazione alle modifiche alla circolazione conseguenti al mercato settimanale ed a eventuali serate, feste, fiere ed iniziative varie di aggregazione;
- L'incremento del traffico pedonale e ciclistico, soprattutto nel periodo estivo, a discapito di quello auto veicolare;
- L'avvenuta introduzione di una nuova disciplina della circolazione stradale nel centro storico al fine di rendere più fluida la circolazione stessa nelle aree in argomento.

Per la gestione degli accessi nelle aree istituite a traffico limitato è prevista l'installazione di sistemi ad alta tecnologia che, attraverso sistemi di videosorveglianza, permettano il riconoscimento e la lettura delle targhe degli autoveicoli transitanti nei varchi soggetti al controllo elettronico.

Consegue pertanto il rispetto della disciplina in tema di Privacy (D.Lgs. 30.06.2003 n° 196) e della regolamentazione normativa per l'autorizzazione e l'esercizio di impianti per la rilevazione degli accessi di veicoli alle zone a traffico limitato (D.P.R. 22.06.1999 n. 250).

Per la definizione di tutti gli aspetti connessi all'introduzione delle predette aree a traffico limitato è pertanto necessaria l'istituzione di uno specifico Regolamento Comunale, definito con la presente documentazione.

In particolare detto Regolamento definisce le zone e gli orari dell'area a traffico limitato, la tipologia e la modalità di accesso, transito e sosta nella suddetta zona, nonché gli aspetti connessi al trattamento dei dati personali derivanti dall'acquisizione di immagini tramite sistemi di videosorveglianza.

ART.2 – RIFERIMENTI NORMATIVI

La disciplina di gestione delle Zone a Traffico Limitato (ZTL), delle Aree Pedonali (AP), e delle Zone a Rilevanza Urbanistica (ZRU), si basa sulle modalità e sulle procedure stabilite dalle norme del Nuovo Codice della Strada, approvato con D.L.vo 30.04.1992 n. 285, come modificato dal D.L.vo 10.09.1993 n. 360 e s.m.i., e dal Regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 16.12.1992 n. 495, come modificato dal D.L.vo 16.09.1996 n. 610 e s.m.i., per la delimitazione e regolamentazione della circolazione e sosta nelle "AREE PEDONALI" (AP), nelle "ZONE a TRAFFICO LIMITATO" (ZTL), nelle "ZONE a RILEVANZA URBANISTICA"(ZRU).

In particolare, delle norme che regolamentano il Codice della Strada, si richiamano:

- L'art. 3, comma 1 punto 2°, che definisce il significato di "AREA PEDONALE: zona interdetta alla circolazione dei veicoli salvo quelli in servizio di emergenza, i velocipedi e i veicoli al servizio di persone con limitate o impedito capacità motorie, nonché eventuali deroghe per i veicoli ad emissione zero aventi ingombro e velocità tali da poter essere assimilati ai velocipedi..."
- L'art. 3, comma 1 punto 54, che chiarisce il significato della denominazione "ZONA TRAFFICO LIMITATO" come segue: "area in cui l'accesso e la circolazione veicolare sono limitati ad ore prestabilite o a particolari categorie di utenti e di veicoli".
- L'art. 7, comma 8, che recita: "Qualora il Comune disponga l'installazione dei dispositivi di controllo di durata della sosta di cui al comma 1, lettera f), su parte della stessa area o su altra parte nelle immediate vicinanze, deve riservare una adeguata area destinata a parcheggio rispettivamente senza custodia o senza dispositivi di controllo di durata della sosta. Tale obbligo non sussiste per le zone definite a norma dell'articolo 3 "area pedonale" e "zona a traffico limitato", nonché' per quelle definite "A" dall'articolo 2 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 aprile 1968, n. 1444, e in altre zone di particolare rilevanza urbanistica, opportunamente individuate e delimitate dalla Giunta nelle quali sussistano esigenze e condizioni particolari di traffico".
- L'art. 7, comma 9, testualmente prevede: "I Comuni, con deliberazione della Giunta, provvedono a delimitare le aree pedonali e le zone a traffico limitato tenendo conto degli effetti del traffico sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull'ordine pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale e sul territorio. In caso di urgenza il provvedimento potrà essere adottato con ordinanza del Sindaco, ancorché di modifica o integrazione della deliberazione della Giunta. I comuni possono subordinare l'ingresso o la circolazione dei veicoli a motore, all'interno delle zone a traffico limitato, anche al pagamento di una somma".
- L'art. 7, comma 11, prevede inoltre: "Nell'ambito delle zone di cui ai predetti commi 8 e 9 e delle altre zone di particolare rilevanza urbanistica nelle quali sussistano condizioni ed esigenze analoghe a quelle previste nei medesimi commi, i Comuni hanno facoltà di riservare, con ordinanza del Sindaco, superfici o spazi di sosta per veicoli privati dei soli residenti nella zona, a titolo gratuito od oneroso".
- Per quanto attiene i sistemi ed i dispositivi di controllo elettronico dei varchi si richiamano:
- D.P.R. 22 giugno 1999 n. 250 "Regolamento recante norme per l'autorizzazione alla installazione e all'esercizio di impianti per la rilevazione degli accessi di veicoli ai centri storici e alle zone a traffico limitato, a norma dell'articolo 7, comma 133-bis, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
- Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali e successive modificazioni;
- Il Regolamento UE 2016/679 relativo al trattamento dei dati personali;

- "Provvedimento in materia di video sorveglianza" emanato l' 8 aprile 2010 dall' Autorità Garante per la protezione dei dati personali;
- Circolari emanate dal Capo della Polizia n. 558/A/421.2/70/456 dell'8 febbraio 2005 aventi per oggetto "Sistemi di video sorveglianza. Definizione di linee guida in materia" e numero 558/A4212/70/195960 del 6 agosto 2010 avente ad oggetto "Sistemi di video sorveglianza";
- Direttiva 558 7SICPART/421.2/70/224632 del Ministero degli Interni in data 2 Marzo 2012 avente oggetto Sistemi di videosorveglianza in ambito comunale richiamandone la formula di "Piattaforma della videosorveglianza integrata" citata dall'Autorità Garante nel provvedimento 8 Aprile 2010.
- Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti (M.I.T.) – Circolare 28.06.2019 – Linee guida sulla regolamentazione della circolazione stradale e segnaletica nelle zone a traffico limitato.

ART.3 – DEFINIZIONE DELLA ZONA A TRAFFICO LIMITATO

Le zone a traffico limitato sono le zone individuate e definite dall'art. 3 comma 1 n° 54 del D. Lgs. del 30.04.1992, n° 285: "zona a traffico limitato è l'area in cui l'accesso e la circolazione veicolare sono limitati ad ore prestabilite o a particolari categorie di utenti e di veicoli" e dall'art. 7 comma 9 del medesimo D.Lgs. n. 285/1992.

ART.4 – INDIVIDUAZIONE DELLA ZONA A TRAFFICO LIMITATO

L' area a traffico limitato, istituita dal Comune di Giaveno con Deliberazione della Giunta Comunale n. 111/2016 del 29.08.2016, risulta compresa tra i varchi di accesso sotto indicati, e come meglio rappresentato nell'allegata tavola planimetrica individuata:

- Varco 1: Piazza San Lorenzo – Controllo di contesto e di ingresso
- Varco 2: Via IV Marzo – Controllo di contesto e di ingresso
- Varco 3: Via Sclopis – Controllo di contesto e di ingresso
- Varco 4: Piazza San Rocco – Controllo di contesto
- Varco 5: Via Abbaziale – Controllo di contesto
- Varco 6: Piazza Sant'Antero – Controllo di contesto

Il transito e la circolazione nella predetta area Z.T.L. del centro storico di Giaveno, sono normate dal presente Regolamento, nelle forme e secondo le prescrizioni in esso contenute, che costituirà la linea guida per emanare la conseguente ordinanza.

Per quanto non espressamente indicato nel presente disciplinare, tuttavia, data la possibile evoluzione delle esigenze relative alla vivibilità nella Z.T.L., nonché data la volontà dell'Amministrazione di monitorare nei primi periodi la situazione relativa al transito dei veicoli al fine di apportare le necessarie modifiche regolamentari, farà fede il contenuto dell'ordinanza (e le successive eventuali modifiche ed integrazioni), emanata dal Comando di Polizia Locale, che potrà anche discostarsi dalle indicazioni del presente documento.

In particolare la presente regolamentazione definisce le modalità di accesso alla zona Z.T.L. da parte degli aventi titolo.

ART.5 - DELIMITAZIONE ORARIA DELLA ZONA A TRAFFICO LIMITATO

L'orario di divieto di transito, con attivazione dei varchi di videosorveglianza per i controlli è:

- dalle ore 17.00 della domenica alle ore 05.00 del lunedì
- dalle ore 20.00 del lunedì alle ore 05.00 del martedì
- dalle ore 20.00 del martedì alle ore 05.00 del mercoledì
- dalle ore 20.00 del mercoledì alle ore 05.00 del giovedì
- dalle ore 20.00 del giovedì alle ore 05.00 del venerdì
- dalle ore 20.00 del venerdì alle ore 05.00 del sabato
- dalle ore 20.00 del sabato alle ore 05.00 della domenica

Nel caso di eventuali temporanee modifiche si provvederà all'attivazione della Z.T.L., con apposita ordinanza, resa nota con apposita segnaletica. Analogamente nel caso di particolari esigenze di pubblico interesse, o di manifestazioni di vario genere.

La zona a traffico limitato viene delimitata come appresso specificato, segnalata con apposita cartellonistica a norma e riportata nella planimetria allegata al presente Regolamento. Il sistema previsto è stato approvato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

ART.6 – ASPETTI GENERALI

Le procedure previste dal presente Regolamento consentono la circolazione nella zona a traffico limitato, nei limiti previsti dalle citate norme nonché dalle prescrizioni particolari indicate.

In estrema sintesi l'accesso alla zona Z.T.L. verrà disciplinato con l'inserimento degli aventi titolo in un data base del sistema che sarà quindi in grado di riconoscere gli autoveicoli registrati al fine dell'accesso, con validità temporale variabile in funzione delle motivazioni che hanno determinato l'inserimento nel data base stesso.

La procedura prevede l'inoltro di una comunicazione da parte degli interessati. Sono previste due tipologie di accesso, Permanenti e Temporanei.

Il Comandante della Polizia Locale, a seguito valutazione positiva delle motivazioni addotte da parte del richiedente, provvederà all'inserimento diretto della targa dell'autoveicolo indicato nel data base del sistema. In conformità a quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. i dati verranno conservati nel rispetto della privacy.

La casistica degli aventi titolo all'accesso è successivamente dettagliata nel presente Regolamento.

Rientrano con diritto prioritario i veicoli al servizio di persone invalide (in base a quanto prescritto dall'art. 188 del Codice della Strada e dagli artt. 11 e 12 del D.P.R. 24 Luglio 1996, n. 503), nonché gli autoveicoli adibiti a servizio di polizia, antincendio, le autoambulanze e le auto mediche in servizio di pronto intervento. Anche queste categorie sono comunque assoggettate alla procedura sopra descritta.

ART.7. SISTEMI DI CONTROLLO

Il sistema di controllo automatizzato degli accessi alla zona Z.T.L. avviene attraverso la presenza di vari varchi di videosorveglianza (dettagliati nel precedente articolo 4) opportunamente omologati con provvedimento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, composti da:

- Sistema di rilevamento targhe di veicoli in transito;
- Telecamere di “contesto” con funzionalità di ausilio al sistema di rilevamento targhe;
- Telecamere di sicurezza per una videosorveglianza dell’area e prevenzione di atti vandalici;
- Display polifunzionale informativo per la cittadinanza, a messaggio variabile.

Tale sistema consente di:

- Rilevare ogni veicolo che transita dal varco;
- Acquisire la targa del veicolo in transito;
- Confrontare tale targa con le liste di veicoli autorizzati memorizzate in un data base;
- Inviare i dati agli Uffici di Polizia Locale per la generazione delle sanzioni;

Il Comando di Polizia Locale è l’organo di polizia stradale deputato e competente ad effettuare la verifica, il controllo e l’eventuale convalida dell’infrazione, procedendo all’applicazione della sanzione prevista, nel rispetto di quanto prescritto dalla vigente normativa.

Dette verifiche potranno essere attuate in forma automatizzata tramite il sistema sopra descritto o anche tramite accertamenti diretti da parte di pattuglie della Polizia Locale. Quest’ultima tipologia di verifica potrà essere attuata con controllo della regolarità con inserimento nel data base di sistema dei veicoli autorizzati.

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ACCESSO E LA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI NELLE ZONE A TRAFFICO LIMITATO E GESTIONE TRAMITE DISPOSITIVI ELETTRONICI DI VIDEOCONTROLLO

CAPO II

INDIVIDUAZIONE E REGOLAMENTAZIONE DELLE AREE A TRAFFICO LIMITATO

ART.8 - DISCIPLINA PER L'ACCESSO ALLA ZONA Z.T.L.

Nel presente paragrafo per "data base" si intende l'insieme dei dati relativi agli autoveicoli con consenso di transito nella zona Z.T.L. . I dati vengono trattati per mezzo di un sistema informatico.

Le tipologie previste sono:

Permanenti: inseriti nell'apposito data base dal Comando di Polizia Locale a seguito richiesta da inviare via e-mail a cura dei soggetti interessati, contenente le motivazioni che indichino il titolo di accesso. La valutazione sul rilascio sarà di esclusiva competenza del Comandante della Polizia Locale. La durata di validità è permanente (sino al cessare dei requisiti).

Temporanei: si distinguono in:

Preventivi: inseriti nell'apposito data base dal dal Comando di Polizia Locale, a seguito richiesta motivata, da inviare via e-mail a cura dei soggetti interessati entro 5 gg. lavorativi (120 ore) dall'inizio del richiesto periodo di transito. La valutazione sarà di esclusiva competenza del Comandante della Polizia Locale. La durata di validità sarà limitata al periodo conseguente alle valide e comprovate motivazioni addotte nella richiesta.

Postumi: inseriti nell'apposito data base dal Comando di Polizia Locale, a seguito richiesta motivata, da inviare via e-mail a cura dei soggetti interessati entro 5 gg. lavorativi (120 ore) dall'avvenuto transito. La valutazione sarà di esclusiva competenza del Comandante della Polizia Locale. La durata di validità sarà limitata al periodo conseguente alle valide e comprovate motivazioni addotte nella richiesta.

Tutte le istanze programmabili (es. richiesta di occupazione di suolo pubblico e transito con relativi mezzi per cantieri ecc.), senza carattere d'urgenza, dovranno pervenire con congruo anticipo, sempre secondo le procedure prima indicate.

Tutte le summenzionate richieste dovranno pervenire tramite comunicazione e-mail all'indirizzo elettronico che verrà successivamente definito ed opportunamente pubblicizzato oppure presso gli sportelli dell'Ufficio preposto ad istruire le pratiche relative alla Z.T.L. (o nelle modalità da quest'ultimo impartite).

A titolo meramente esemplificativo segue elenco delle categorie autorizzate (susceptibile, come precedentemente accennato, di modifiche/integrazioni da parte delle ordinanze e degli eventuali aggiornamenti Regolamentari che potranno diversamente normare l'organizzazione degli Uffici preposti e le procedure stesse.

ART.9 - ELENCO CATEGORIE PER L'ACCESSO ALLA ZONA Z.T.L.

CATEGORIA DEI SOGGETTI	TIPO DI CONSENSO	VARCHI CONSENTITI
Enti e aziende di pronto intervento e/o soccorso o di interesse pubblico.	Permanente/Temporaneo	tutti
Residenti area ZTL	Permanente	tutti
Dimoranti presso residenti in area ZTL	Permanente	tutti
Proprietari di immobili e autorimesse (con uso esclusivo) in ZTL)	Permanente	tutti
Fruitori di autorimesse o posti auto, ad esclusivo uso del proprio veicolo, ubicati in ZTL	Permanente	tutti
Artigiani e titolari di strutture ricettive, di studi professionali, di esercizi di somministrazione, di esercizi per il commercio al dettaglio o all'ingrosso che effettuano la vendita diretta al pubblico, ubicati in ZTL	Permanente/Temporaneo	tutti
Diversamente abili e veicoli adibiti al Trasporto disabili	Permanente/Temporaneo	tutti
Ditte che forniscono pasti al domicilio di anziani residenti o dimoranti in ZTL	Permanente/Temporaneo	tutti
Associazioni di volontariato che effettuano trasporto e/o assistenza medico sanitaria a domicilio di utenti in ZTL	Permanente/Temporaneo	tutti
Artigiani con interventi di manutenzione al domicilio del cliente nella ZTL	Temporaneo	tutti
Medici di base convenzionati con il SSN, pediatri, medici sostituti, medici specialisti e medici veterinari	Permanente/Temporaneo	tutti
Taxi in servizio e NCC	Postumo/Preventivo	tutti
Clienti di alberghi e strutture ricettive con sede in ZTL	Temporaneo	tutti
Imprese di autotrasporto e ditte che effettuano il trasporto merci in conto terzi per carico/scarico merci	Temporaneo	tutti
Titolari di attività che prevedono la consegna delle merci a domicilio del cliente	Temporaneo	tutti
Flotte di veicoli (Enti, Istituti di vigilanza privata, Imprese di pubblico interesse). Soggetti che dispongono di una pluralità di mezzi che necessitano di entrare in ZTL	Permanente/Temporaneo	tutti
Veicoli privi di targa (non rilevabili dai varchi): velocipedi	Accesso consentito e senza richiesta (salvo eventuali divieti indicati nell'ordinanza e relativa segnaletica verticale)	tutti
Ambulanti di mercato rionale o per feste ed eventi	Non necessario per la durata dell'evento	tutti

L'elenco sopra specificato deve ritenersi esemplificativo in quanto, per particolari esigenze di interesse pubblico (o per particolari e contingenti esigenze motivate) il Comando di Polizia Locale si riserverà di implementare o ridurre le categorie di accessi, nel rispetto dei dettami del Codice della Strada.

Per gli accessi urgenti o non preventivabili nella zona Z.T.L., per i quali non sia possibile espletare anticipatamente la comunicazione, sarà possibile richiedere (se in possesso dei necessari requisiti) l'inserimento nel data base in forma postuma, entro 5 gg. lavorativi (120 ore) dall'avvenuto transito, con le modalità precedentemente indicate.

A titolo esemplificativo potranno sanare la propria posizione con richiesta postuma, entro 120 ore dal transito:

- Le persone diversamente abili
- Coloro che hanno avuto accesso a strutture ricettive (alberghi)
- Artigiani in servizio di emergenza (es. idraulici per riparazioni urgenti ecc.), purché giustifichino con opportuna documentazione l'avvenuto accesso alla zona Z.T.L. (fatture, ricevute etc.) e che sia inequivocabilmente interpretabile come attestazione di intervento urgente, etc.
- Servizi sanitari o interventi urgenti da parte di medici, veterinari, personale sanitario per emergenze sempre con opportuna documentazione giustificativa dell'avvenuto accesso alla zona Z.T.L., inequivocabilmente interpretabile come attestazione di intervento urgente.

Tutte le categorie di veicoli che accederanno e transiteranno nella Z.T.L., anche con acquisizione del titolo di transito, dovranno osservare il massimo della prudenza adottando velocità ridotta e dando precedenza alle fasce di utenti della strada più debole (pedoni, velocipedi ecc.).

Le modalità di inoltro delle comunicazioni per l'accesso alla Z.T.L. e le motivazioni da indicare, sono oggetto del successivo articolo, che saranno ulteriormente pubblicizzate dai preposti Uffici comunali e pubblicata sul sito del Comune di Giaveno: www.comune.giaveno.to.it;

Tutte i titoli riconosciuti per l'ingresso ed il transito nell'area Z.T.L. potranno essere, in qualsiasi momento, revocati, sospesi o limitati dal Comando di Polizia Locale per decadenza o infedeli dichiarazioni dei requisiti o per motivi di interesse pubblico, di ordine pubblico e sicurezza, o in caso di momentanea occupazione delle aree ubicate nel centro storico per manifestazioni, mercati straordinari, fiere, lavori pubblici urgenti, cantieri edili etc., o qualsiasi altro evento ritenuto di interesse prioritario.

ART.10 - MODALITA' DI INOLTRO DELLE COMUNICAZIONI PER L'ACCESSO ALLA Z.T.L.

Coloro dispongano dei requisiti necessari all'accesso alla zona Z.T.L., per finalizzare la richiesta di inserimento nel data base del sistema dei propri dati, dovranno inviare una e-mail all'indirizzo elettronico che verrà successivamente definito oppure presentare richiesta presso gli sportelli dell'Ufficio preposto ad istruire le pratiche relative alla Z.T.L.

A seguito verifica positiva della richiesta il veicolo verrà inserito in un'apposita "lista bianca" e quindi riconosciuto dal sistema di controllo dei varchi di accesso. Detto riconoscimento sarà strettamente legato al veicolo e quindi, nel caso di più autoveicoli in capo al richiedente, gli stessi dovranno essere espressamente indicati nella richiesta.

L'eventuale inserimento sarà di esclusiva competenza del Comandante della Polizia Locale, che in caso positivo, provvederà all'inserimento come sopra indicato, con durata di validità conseguente alla tipologia della richiesta.

Nel solo caso di non accoglimento della richiesta gli interessati riceveranno via e-mail l'esito motivato del diniego. In ogni caso Il Comando di Polizia Locale si riserva di verificare la veridicità delle dichiarazioni presentate ed informare l'Autorità Giudiziaria per quelle risultanti mendaci.

Il mancato inserimento nel data base del sistema comporterà la violazione dell'art. 158 del vigente Codice della Strada e conseguentemente l'applicazione della relativa sanzione amministrativa.

Ogni indicazione mendace dei requisiti riportati nella richiesta sarà perseguito a norma di legge e comporterà la decadenza immediata.

Validità

Gli accessi riconosciuti come "permanenti" non prevedono scadenza, e saranno quindi vincolati al solo mantenimento nel tempo dei requisiti che ne danno titolo.

Gli accessi riconosciuti come "temporanei (preventivi o postumi)" saranno limitati al periodo conseguente alle valide e comprovate motivazioni addotte nella richiesta.

Il Comando di Polizia Locale, ed i preposti Uffici comunali, procederanno a controlli periodici ed avranno la facoltà di revocarli o sospenderli.

Decadenza

Qualora non sussistano più i requisiti che hanno dato luogo al rilascio, il titolari dovranno segnalare tempestivamente, sempre tramite e-mail o direttamente agli uffici comunali preposti, l'avvenuta decadenza dei requisiti che comporterà quindi la cancellazione dal data base del sistema.

La mancata segnalazione di cui sopra ed il conseguente utilizzo improprio all'accesso sarà inoltre soggetta alle sanzioni amministrative specificatamente previste.

Si evidenzia ancora che il Comando di Polizia Locale, ed i preposti Uffici comunali, procederanno a controlli periodici.

Variazioni

Nei casi sotto indicati, gli interessati sono tenuti a comunicare, a propria cura, la variazione dei dati inseriti nel data base, sempre secondo gli stessi canali di richiesta (Art. 10):

- Cambiamento della targa dell'autoveicolo;
- Cambiamento della ragione sociale;
- Ogni ulteriore circostanza che comporti variazione rispetto alle motivazioni indicate nella richiesta originaria.

Gli accessi alla zona Z.T.L., a qualunque titolo consentiti, potranno essere revocati o sospesi, in qualsiasi momento, dai competenti Uffici Comunali per motivi di sicurezza, di ordine pubblico, di interesse generale della collettività o per eventi eccezionali.

ART.11 - REQUISITI NECESSARI PER L'ACCESSO ALLA Z.T.L.

I requisiti necessari per l'accesso alla zona Z.T.L. , ai fini dell'inserimento nel data base del sistema, dovranno essere comunicati nella e-mail di richiesta secondo la procedura indicata nel precedente articolo 10.

A titolo esemplificativo si riporta elenco dei suddetti requisiti, a seconda della categoria dei soggetti interessati, da fornire tramite autocertificazione.

Residenti area ZTL

- dati anagrafici dell'intestatario della richiesta (il capofamiglia)
- recapiti di contatto (indirizzo, telefono, e-mail)
- codici fiscali di tutti i membri del nucleo familiare
- elenco degli autoveicoli di proprietà del nucleo familiare (Targa autoveicolo, marca e modello) per i quali si richiede l'accesso

Nota: il transito e la sosta sono consentiti solamente ai mezzi rientranti in una delle seguenti categorie: proprietà, noleggio, leasing, auto aziendali. Per i mezzi in comodato d'uso è necessaria l'Intestazione temporanea del veicolo (ai sensi dell'art. 94, comma 4-bis, c.d.s.), da effettuarsi presso gli uffici della Motorizzazione.

Dimoranti presso residenti in area ZTL

Persone che, pur non essendo residenti, abitino presso residenti nell'area Z.T.L.

- dati anagrafici dell'intestatario della richiesta e di altri eventuali dimoranti
- recapiti di contatto (indirizzo, telefono, e-mail)
- elenco degli autoveicoli di proprietà in capo ai soggetti di cui al punto precedente (Targa autoveicolo, marca e modello) per i quali si richiede l'accesso.

Proprietari di immobili e garage

- dati anagrafici del proprietario richiedente
- recapiti di contatto (indirizzo, telefono, e-mail)
- elenco degli autoveicoli di proprietà (Targa autoveicolo, marca e modello) per i quali si richiede l'accesso.

Fruitori di autorimesse o posti auto, ad esclusivo uso del proprio veicolo, ubicati in ZTL

- dati anagrafici del richiedente
- recapiti di contatto (indirizzo, telefono, e-mail)
- indicazione del titolo (locazione, usufrutto ecc)
- elenco degli autoveicoli di proprietà (Targa autoveicolo, marca e modello) per i quali si richiede l'accesso.

Persone diversamente abili ed accompagnatori

- dati anagrafici del richiedente
- recapiti di contatto (indirizzo, telefono, e-mail)
- motivazioni alla base della richiesta (esempio: accesso a strutture sanitarie in zona Z.T.L., visite o altro)
- dettagli autoveicolo per il quale si richiede l'accesso (Targa autoveicolo, marca e modello)

Medici

Personale medico di base convenzionati con il SSN, pediatri, medici sostituti, medici specialisti e medici veterinari per interventi in ZTL

- dati anagrafici del richiedente
- recapiti di contatto (indirizzo, telefono, e-mail)
- estremi di iscrizione all'Ordine Professionale
- motivazioni alla base della richiesta, durata e tipologia dell'intervento (programmato o di emergenza)
- elenco degli autoveicoli utilizzati (Targa autoveicolo, marca e modello) per i quali si richiede l'accesso.

Associazioni di volontariato a carattere medico

Persone che effettuino trasporto e/o assistenza medica e/o sanitaria a domicilio di utenti in Z.T.L.

- dati anagrafici del richiedente
- recapiti di contatto (indirizzo, telefono, e-mail)
- dati dell'Associazione (comprensivi del codice fiscale o della partiva Iva)
- motivazioni alla base della richiesta
- dettaglio autoveicoli per i quali si richiede l'accesso (Targa autoveicolo, marca e modello)

Imprese ubicate in ZTL

Artigiani e titolari di strutture ricettive, di studi professionali, di esercizi di somministrazione, di esercizi per il commercio al dettaglio o all'ingrosso che effettuano la vendita diretta al pubblico, ubicati all'interno della ZTL

- dati anagrafici del richiedente
- recapiti di contatto (indirizzo, telefono, e-mail)
- dati dell'impresa (comprensivi del numero di iscrizione al R.E.A.)
- elenco degli autoveicoli di proprietà (Targa autoveicolo, marca e modello) per i quali si richiede l'accesso.

Imprese per carico/scarico merci, consegna merci a domicilio

Soggetti che necessitano di accedere in ZTL per effettuare servizi di consegna o ritiro merci . Attività che prevedono la consegna delle merci a domicilio del cliente o saltuari servizi di consegna o ritiro merci in Z.T.L.

- dati anagrafici del richiedente
- recapiti di contatto (indirizzo, telefono, e-mail)
- dati dell'impresa
- motivazioni alla base della richiesta e durata
- elenco degli autoveicoli utilizzati (Targa autoveicolo, marca e modello) per i quali si richiede l'accesso.

Taxi e NCC in servizio

- dati anagrafici del richiedente
- recapiti di contatto (indirizzo, telefono, e-mail)
- dati dell'impresa
- motivazioni alla base della richiesta e durata
- elenco degli autoveicoli utilizzati (Targa autoveicolo, marca e modello) per i quali si richiede l'accesso.

Flotte di veicoli

Enti, Istituti di vigilanza privata, Imprese di pubblico interesse, Albergatori ubicati in ZTL (per i clienti che necessitano di raggiungere l'albergo con l'auto) e Soggetti che dispongono di una pluralità di mezzi che necessitano di entrare in ZTL

- dati anagrafici del richiedente
- recapiti di contatto (indirizzo, telefono, e-mail)
- dati dell'impresa
- motivazioni alla base della richiesta e durata
- elenco degli autoveicoli utilizzati (Targa autoveicolo, marca e modello) per i quali si richiede l'accesso.

Artigiani e Manutentori con informativa postuma

Artigiani e imprese che effettuano interventi di manutenzione al domicilio del cliente all'interno della ZTL, anche in condizioni di emergenza

- dati anagrafici del richiedente
- recapiti di contatto (indirizzo, telefono, e-mail)
- dati dell'impresa
- motivazioni alla base della richiesta, durata e tipologia dell'intervento (programmato o di emergenza)

- titoli giustificativi dell'intervento (fatture, ricevute fiscali)
- elenco degli autoveicoli utilizzati (Targa autoveicolo, marca e modello) per i quali si richiede l'accesso.

Ambulanti di mercato rionale, sagre, fiere, manifestazioni

Nel caso di eventi particolari quali mercati, sagre, fiere, manifestazioni il Comando di Polizia Locale provvederà alla disattivazione dei varchi per l'intera durata degli stessi. Conseguentemente non sarà necessario inoltrare alcuna richiesta da parte dei predetti soggetti.

ART.12 - SANZIONI

Il riconoscimento nel data base del sistema per il transito nella zona Z.T.L. implica l'accettazione di tutte le norme stabilite nel presente Regolamento e, comunque, il rispetto di ogni disposizione del Codice della strada, del Regolamento di attuazione, oltre che di eventuali successive ordinanze disciplinanti il transito, la sosta ed ogni altro aspetto relativo alla circolazione nella zona Z.T.L.

Fatti salvi gli aspetti penali (con conseguente comunicazione di notizia di reato alla competente Procura della Repubblica presso il Tribunale), per le fattispecie depenalizzate verrà applicata la conseguente sanzione pecuniaria in caso di accertamento di utilizzo improprio (senza averne titolo) o abuso, degli accessi di cui al presente Regolamento o alla successiva ordinanza. In tal caso si incorrerà nelle sanzioni previste dal codice della strada, trovandosi nelle medesime condizioni di colui che circola nella Z.T.L. sprovvisto di ogni titolo.

L'introduzione del controllo automatico degli accessi alla Z.T.L. andrà ad integrarsi, e non a sostituirsi, a quello effettuato nei siti dalla Polizia Locale. Pertanto è facoltà degli Agenti preposti al controllo revocare il titolo in caso di uso non conforme al presente Regolamento. L'Ufficio di Polizia Locale potrà pertanto in ogni momento procedere alle verifiche dei requisiti e, accertata la mancanza dei requisiti stessi, procedere immediatamente alla disabilitazione.

La circolazione non autorizzata, ovvero la violazione degli altri obblighi, divieti o limitazioni all'interno della Z.T.L., comporta l'irrogazione delle sanzioni previste dal Codice della Strada, in applicazione del Titolo VI, Capo I del Codice stesso.

ART.13 - ADEMPIMENTI A CARICO DEGLI UFFICI PREPOSTI

Gli uffici preposti alla gestione degli accessi alla Z.T.L. e dei procedimenti sanzionatori, dovranno provvedere alla realizzazione di apposita banca dati per il funzionamento del software di gestione della Z.T.L. da aggiornare costantemente e mettere a disposizione per un controllo immediato da parte delle Autorità di vigilanza e poter reprimere più speditamente gli abusi.

Tutta la parte relativa alla gestione delle contestazioni e notifica dei verbali sarà gestita esclusivamente dal Comando di Polizia Locale. Pertanto tutti i ricorsi o i chiarimenti o le regolarizzazioni dei passaggi non autorizzati preventivamente, dovranno essere presentati ai predetti Uffici del Comando di Polizia Locale.

La verifica delle rilevazioni e contestazioni con le relative fotografie di rilevamento dell' infrazione sarà disponibile presso l'Ufficio di gestione dei procedimenti sanzionatori.

ART.14 – FUNZIONI ATTRIBUITE AL COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE

La valutazione in merito all'effettiva sussistenza e pertinenza dei requisiti indicati nelle richieste di accesso alla zona Z.T.L. competerà in via esclusiva al Comandante della Polizia Locale.

Il Comandante della Polizia Locale è quindi designato alla verifica della veridicità delle dichiarazioni presentate ed all'informazione all'Autorità Giudiziaria per quelle risultanti mendaci.

A seguito valutazione positiva delle motivazioni addotte da parte del richiedente, il Comandante della Polizia Locale provvederà all'inserimento diretto della targa dell'autoveicolo indicato nel data base del sistema.

Nel solo caso di non accoglimento della richiesta gli interessati riceveranno via e-mail l'esito motivato del diniego.

Nel caso di eventi particolari quali mercati, sagre, fiere, manifestazioni il Comandante della Polizia Locale è autorizzato alla disattivazione dei varchi per l'intera durata degli stessi.

Il rilascio di titoli speciali di accesso alla Z.T.L., motivati da particolari esigenze di interesse pubblico, o caratterizzate da oggettive esigenze non contemplate nella disciplina del presente Regolamento, dovrà essere preceduto dal parere favorevole della Giunta Comunale.

In conformità a quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. i dati verranno conservati nel rispetto della privacy a cura dello stesso Comandante, in quanto nominato quale Responsabile del trattamento dati.

ART.15 – INFORMATIVA AI CITTADINI

L'ingresso alla zona Z.T.L. sarà evidenziato (come dettagliato nel precedente articolo 7) tramite display luminoso polifunzionale informativo a messaggio variabile e da specifica segnaletica stradale (con riferimento alle linee guida M.I.T. del 28.6.2019) , riportante sintesi delle disposizioni di cui al presente Regolamento.

I cittadini verranno informati anche attraverso altre forme di comunicazione (portale web, pubblicità ed informazione periodica) sugli scopi e sulle finalità del presente sistema di regolamentazione, con l'indicazione della struttura cui potranno rivolgersi per l'esercizio di tutela di propri diritti.

ART.16. DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Il presente Regolamento per l'accesso all'area Z.T.L., entrerà in vigore con l'apposizione della relativa segnaletica stradale e dopo l'emissione dell'ordinanza ai sensi dell'art. 7 del D.lgs. n. 285 del 30 aprile 1992 e del D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992.

Data la particolarità delle casistiche di accesso all' area Z.T.L., ed essendo necessario un successivo studio e monitoraggio dei transiti conseguenti all'istituzione della zona a traffico limitato, gli Uffici

comunali preposti si riserveranno di modificare, specificare e normare più dettagliatamente le modalità di accesso.

Il Comando Polizia Locale si riserverà di integrare o modificare l'ordinanza di viabilità, variando, se necessario, le fasce orarie di accesso, le categorie autorizzate, o altri elementi ritenuti essenziali.

Ogni eventuale variazione al presente Regolamento (degli orari di accesso, delle modalità di transito, delle categorie autorizzate, etc. etc.), verrà portata a conoscenza degli utenti con modifica ed integrazione dell'apposita ordinanza (senza che sia necessario apportare modifiche al presente documento, costituente un atto di indirizzo puramente indicativo).

ART.17. DISPOSIZIONI FINALI

In caso di uso improprio, il Comando della Polizia Locale procederà alla revoca dei titoli di accesso alla Z.T.L.

L'inosservanza a quanto disposto nel presente Regolamento per l'accesso veicolare alla Z.T.L., sarà sanzionato, secondo quanto previsto dal vigente Codice della Strada, dai competenti organi di polizia stradale.

In caso di illeggibilità o problematiche in merito al riconoscimento dei veicoli da parte del sistema, sarà compito del titolare provvedere alla segnalazione, presentando istanza ai preposti Uffici comunali.

Le comunicazioni da inoltrare presso i competenti Uffici comunali dovranno essere attuate con i medesimi canali precedentemente indicati (e-mail all'indirizzo elettronico che verrà successivamente definito oppure direttamente presso gli sportelli dell'Ufficio preposto ad istruire le pratiche relative alla Z.T.L.)

Potranno comunque essere disposte diverse e successive modalità di inoltro, opportunamente pubblicizzate a carico dei preposti Uffici.

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ACCESSO E LA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI NELLE ZONE A TRAFFICO LIMITATO E GESTIONE TRAMITE DISPOSITIVI ELETTRONICI DI VIDEOCONTROLLO

CAPO II

ASPETTI PRIVACY VIDEOSORVEGLIANZA

ART.18 – INTRODUZIONE

Per le motivazioni riportate all'art. 1 del presente Regolamento, il Comune di Giaveno ha istituito un'area a traffico limitato, nell'intento di adottare una serie di misure volte a contrastare i problemi di traffico non autorizzato prodotto dalla circolazione veicolare, con particolare riguardo all'area del centro storico, nel dettaglio individuata all'art. 4 ed ulteriormente dettagliata nella allegata planimetria (facente parte integrante del presente Regolamento).

Per la gestione degli accessi a tali aree a traffico limitato (Z.T.L.) è prevista l'installazione di sistemi ad alta tecnologia che, attraverso sistemi di videosorveglianza, permettano il riconoscimento e la lettura delle targhe degli autoveicoli transitanti nei varchi soggetti al controllo elettronico.

Consegue pertanto il rispetto della disciplina in tema di Privacy (D.Lgs. 30.06.2003 n° 196 e successive modifiche ed integrazioni) e della regolamentazione normativa per l'autorizzazione e l'esercizio di impianti per la rilevazione degli accessi di veicoli alle zone a traffico limitato (D.P.R. 22.06.1999 n. 250).

ART.19 – PRIVACY

La presenza dei varchi elettronici per il controllo degli accessi alla zona a traffico limitato comporta la necessità di abbinare la targa di ogni veicolo in transito ad un titolo pertinente, tramite inserimento dei dati in una lista (c.d. lista bianca) che consenta al sistema di rilevamento il riconoscimento automatico degli aventi titolo.

Inoltre i varchi risulteranno dotati di una seconda e distinta telecamera di contesto, che, in termini di videosorveglianza urbana, comporta trattamento di dati soggetti alle misure di sicurezza richiamate dal Garante Privacy con il Provvedimento in data 8.4.2010.

Si richiamano inoltre le disposizioni previste dal Regolamento UE 2016/679 in materia di trattamento dei dati personali, riferibile anche ai sistemi di videosorveglianza ed in particolare al tema di responsabilizzazione richiesto alle pubbliche amministrazioni riguardo il principio di "accountability" ovvero affidabilità, rendiconto dell'operato, dimostrabilità degli adempimenti da parte del Titolare del trattamento dei dati.

Consegue pertanto la necessità di adempiere alle disposizioni vigenti in materia di privacy per il trattamento dei dati acquisiti con i prima citati sistemi, ed in particolare, in conformità a quanto disposto dal D.Lgs 196/2003 (aggiornato con D.Lgs 10.8.2018 n. 101). I dati verranno conservati nel rispetto delle norme sulla privacy.

Nell'ambito del Corpo di Polizia Locale, ai sensi dell'art. 29 del predetto D.Lgs. 30.06.2003 n. 196 (aggiornato con D.Lgs 10.8.2018 n. 101), verrà nominato il Responsabile della gestione e del trattamento dei dati.

Il Responsabile della gestione e trattamento dei dati personali, vigila sull'utilizzo dei sistemi, sul trattamento delle immagini e dei dati in conformità agli scopi del Comune ed alle altre disposizioni normative che disciplinano la materia ed in particolare alle eventuali disposizioni impartite dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

Ai fini dell'esercizio di tutela dei propri diritti, il cittadino potrà rivolgersi al Responsabile della Gestione e del Trattamento Dati, presso il Comando di Polizia Locale di Giaveno, secondo le modalità e le procedure previste dal D.Lgs. 30.06.2003 n. 196 (aggiornato con D.Lgs 10.8.2018 n. 101).

Si rimanda per il dettaglio sulle disposizioni in tema di Privacy ai successivi paragrafi del presente Regolamento.

ART.20 – CARATTERISTICHE E UBICAZIONE DEL SISTEMA DI CONTROLLO ELETTRONICO

Per quanto sopra riportato il Comune di Giaveno realizzerà complessivamente 6 varchi dotati di strumentazione elettronica, ed in particolare di telecamere ad utilizzo specifico. L'individuazione fotografica dei suddetti varchi risulta:

VARCO 1 – Piazza San Lorenzo



VARCO 2 – Via IV Marzo



VARCO 3 – Via Sclopis



VARCO 4 – Piazza San Rocco



VARCO 5 – Via Abbaziale



VARCO 6 – Piazza Sant'Antero



L'intervento programmato per il controllo degli accessi non costituirà pericolo o intralcio alla normale circolazione urbana ma è destinato ad operare senza barriere mobili ovvero in modalità di flusso libero.

Ogni varco dovrà essere dotato di apposita strumentazione elettronica atta al riconoscimento dei veicoli in transito e la trasmissione dati alla centrale operativa di controllo e gestione del sistema, tale da consentire il controllo in remoto e l'elaborazione dei dati statistici acquisiti da ogni varco.

L'unità centrale del sistema e la postazione operatore, saranno installate presso la sede della Polizia Locale di Giaveno, per l'elaborazione dei dati e la generazione dei report relativi all'eventuale sanzionamento. .

Per quanto detto è stato sviluppato apposito progetto esecutivo, redatto dallo Studio Tecnico Associato CDP Casetta e Del Piano Ingegneri Associati di Torino, sottoposto per la preventiva autorizzazione Ministeriale di cui all'art. 1 del D.P.R. 250/1999.

ART.21 – DESCRIZIONE DEL SISTEMA

Per le motivazioni prima ricordate e per le finalità di controllo attualmente espletate dalla Polizia Locale di Giaveno è stata decisa l'istallazione di un nuovo sistema di controllo munito di "porte elettroniche" in grado di fotografare le targhe dei veicoli in transito e di riconoscere automaticamente il loro titolo al passaggio.

Ai fini sanzionatori possono essere impiegati solo prodotti rispondenti ai criteri riportati dalla norma UNI 10772 e s.m.i. ed omologati ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 250/1999. Quindi solo l'impiego di prodotti omologati può consentire il controllo delle zone Z.T.L. in modo equivalente all'azione sanzionatoria degli Organi di controllo, riconducibili per il caso in argomento alla Polizia Locale di Giaveno.

Gli elementi salienti dei singoli varchi sono quindi:

- Videosorveglianza dell'asse stradale oggetto di installazione del varco
- Rilevamento automatico dei transiti
- Controllo automatico dei titoli di accesso tramite inserimento nel data base del sistema
- Rilevazione delle targhe dei veicoli abbinata a immagine di contesto ambientale

- Controllo automatico tramite collegamento alla postazione operativa presso il Comando Polizia Locale di Giaveno
- Telecamere di contesto e telecamera di lettura targhe separate ed indipendenti
- Pannello luminoso a messaggio variabile, con vano interno per alloggiamento apparecchiature di protezione e comunicazione dal varco
- Cartello informativo stradale di area Z.T.L. e cartello standard di area videosorvegliata

La Centrale operativa, dotata di adeguati hardware-software, si incaricherà di eseguire una post elaborazione riferita alle modalità di governo della Z.T.L. Essa sarà collegata mediante apposita linea dati a ciascuno dei varchi periferici.

Nello stesso tempo saranno delegate alla Centrale operativa tutte le funzioni di comando, controllo e diagnostica che garantiscano la perfetta operatività dell'intero sistema.

L'intero sistema dovrà essere omologato ai sensi del D.P.R. 22 giugno 1999 n. 250 da parte del Ministero delle Infrastrutture ed essere certificato in conformità alle norme UNI 10772.

Per ulteriori dettagli e caratteristiche tecniche si rimanda al progetto esecutivo prima richiamato.

ART.22 – ADEMPIMENTI PER IL TRATTAMENTO DATI DA IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA Z.T.L.

Le immagini acquisite con telecamere rientrano nel campo applicativo del Codice in materia di protezione dei dati personali (Decreto legislativo n. 196/2003, aggiornato con D.Lgs 10.8.2018 n. 101), del Provvedimento Generale Garante Privacy del 8.4.2010 ed in ultimo dal Regolamento Europeo 2016/679.

Il Comune di Giaveno ha adottato un Regolamento generale per i propri impianti di videosorveglianza urbana, che già contempla la possibile installazione di varie tipologie di videocontrollo, comprese quelle di controllo delle zone Z.T.L.

Nel predetto Regolamento generale sono stati individuati tutti gli aspetti afferenti le nomine delle figure addette al trattamento dei dati acquisiti dagli impianti di videosorveglianza urbana, i criteri e le sicurezze adottate, le informative minime ed estese alla cittadinanza e tutti gli altri aspetti connessi al rispetto delle vigenti disposizioni in tema di privacy.

Conseguentemente per ogni ulteriore ed approfondito dettaglio in merito si rimanda al predetto Regolamento generale.

Per completezza, nel presente documento si richiamano comunque tutti gli aspetti prima citati, evidenziando in particolare le tematiche riferite alle tipologie di impianti di videosorveglianza previsti sui varchi di accesso alle zone Z.T.L.

Quanto detto vale in particolare per richiamare le disposizioni indicate dal D.P.R. 250/1999 relativo agli impianti per la rilevazione degli accessi di veicoli alle zone a traffico limitato.

Rilevazione ed utilizzazione dei dati

Ai sensi dell'art. 3 del predetto D.P.R. 250/1999 detti impianti, utilizzati per la rilevazione dei dati riguardanti il luogo, il tempo e l'identificazione dei veicoli che accedono nelle zone a traffico limitato, dovranno limitarsi all'acquisizione delle immagini solamente in caso di infrazione. Conseguentemente la

procedura sanzionatoria prevista dal titolo VI del Codice della Strada, avrà luogo solamente in presenza di violazione documentata con immagini.

A tal fine la custodia e l'utilizzazione dei dati rilevati dagli impianti prima citati sono riservati al Responsabile del trattamento dati, all'uopo nominato nell'ambito dell'organico della Polizia Locale. L'organo di Polizia Locale, sulla base del rilevamento, accerterà l'identità del soggetto destinatario della notifica della violazione e procederà alla redazione del verbale di contestazione. Al verbale non verrà allegata la documentazione con immagini che verrà custodita per eventuali contestazioni.

La documentazione con immagini verrà utilizzata per le sole finalità sanzionatorie indicate nel presente Regolamento ed verrà conservata per il solo periodo necessario alla contestazione dell'infrazione, all'applicazione della sanzione ed alla definizione dell'eventuale contenzioso.

Ferme restando le disposizioni di cui alla legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni, i dati rilevati saranno comunque accessibili per fini di polizia giudiziaria o di indagine penale.

Responsabile della gestione del trattamento

Ai sensi dell'articolo 8 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, il Sindaco del Comune di Giaveno disporrà riguardo alla designazione ed alla del Responsabile per la gestione e il trattamento dei dati rilevati con gli impianti di rilevazione autorizzati.

Per detta nomina potrà essere individuato anche l'attuale Responsabile nominato per i servizi di Vigilanza Urbana, designato nella figura del Comandante della Polizia Locale del Comune di Giaveno.

Anche in questa ipotesi la nomina e l'accettazione dell'incarico dovrà avvenire in forma scritta.

ART.23 – MODALITÀ DI ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA ZONE ZTL

L'esercizio degli impianti oggetto del presente Regolamento avverrà nel rispetto delle norme di omologazione od approvazione, per le finalità per cui sono stati autorizzati, gli impianti stessi e comunque nei limiti di cui all'articolo 17, comma 133- bis, della legge 15 maggio 1997, n. 127, introdotto dall'articolo 2, comma 33, della legge 16 giugno 1998, n. 191.

Gli impianti non saranno interconnessi con altri strumenti, archivi o banche dati.

Gli impianti saranno gestiti direttamente dagli organi di Polizia e risulteranno nella disponibilità degli stessi. Durante il funzionamento degli impianti non è necessaria la presenza di un organo della Polizia nei siti di controllo degli accessi.

L'accertamento delle violazioni rilevate, come previsto dall'articolo 385 del Regolamento di attuazione del codice strada, può essere effettuato in tempo successivo con esonero della contestazione immediata.

I sistemi di controllo della violazione delle disposizioni in materia di circolazione stradale mediante telecamere, comportano trattamento di dati personali e rientrano pertanto nella disciplina per la privacy.

Ai sensi dell'art. 383 del D.P.R. n. 495/1992, richiamato dal Garante all'Art. 5.3 del Provvedimento per la videosorveglianza, le risultanze fotografiche o le riprese video, possono individuare unicamente gli elementi previsti dalla normativa di settore per la predisposizione del verbale di accertamento delle violazioni.

Pertanto per i sistemi installati, devono essere effettuate riprese dei veicoli che non comprendano o, in via subordinata, mascherino, per quanto possibile, la porzione delle risultanze video fotografiche eccedenti.

Sussisterà in ogni caso obbligo di osservanza a quanto previsto dal D.P.R. 22.06.1999 n. 250 che prevede la conservazione dei dati trattati solo per il periodo necessario per contestare le infrazioni e definire il relativo contenzioso, ferma restando l'accessibilità agli stessi per fini di polizia giudiziaria o indagine penale.

ART.24 – UTILIZZAZIONE DEI DATI PER ALTRE FINALITÀ

I dati rilevati saranno prioritariamente utilizzati per il sanzionamento degli accessi di veicoli non autorizzati.

I dati rilevati potranno infine essere utilizzati, in forma anonima, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, a fini statistici e per studi, analisi e rilievi di traffico.

ART. 25 – CARATTERISTICHE E CRITERI DI OMOLOGAZIONE VARCHI ZTL

Gli impianti previsti nei varchi indicati, che utilizzeranno a tal fine immagini digitalizzate acquisite tramite sistemi di videosorveglianza saranno conformi alle caratteristiche tecniche ed omologative riportati nella norma UNI 10772 e successive modificazioni.

ART. 26 – IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA DI CONTESTO URBANO ANNESSI AI VARCHI ZTL

Come descritto nel precedente articolo 21 del presente Regolamento, i sistemi di controllo dei varchi Z.T.L. disporranno di distinte telecamere di lettura targhe e di contesto ambientale.

Per queste ultime sono quindi da considerarsi per intero tutte le disposizioni relative agli impianti di videosorveglianza urbana, trattandosi di fatto di un ulteriore incremento delle preesistenze impiantistiche esistenti. Dette disposizioni sono oggetto del Regolamento adottato dal Consiglio Comunale, al quale si rimanda per la precisa applicazione di tutti gli aspetti privacy ivi contenuti.

In particolare il predetto Regolamento specifica che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'utilizzo dei sistemi di videosorveglianza nel territorio urbano, gestito dal Comune di Giaveno, Corpo di Polizia Locale, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale.

Il sistema informativo e i programmi informatici sono configurati riducendo al minimo l'utilizzazione dei dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzati mediante dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità.

Verrà inoltre applicata la direttiva del Ministro dell'Interno n.558/SICPART/421.2/70 in data 02.03.2012 "Piattaforma della Videosorveglianza Integrata" con richiesta di benestare preventivo al Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica delle nuove installazioni previste in corrispondenza degli

accessi alle zone Z.T.L. , benché già oggetto di specifica autorizzazione Ministeriale ai sensi dell'Art. 1 comma 1 del D.P.R. 22.06.1999 n. 250.


Si richiamano in ultimo, per quanto applicabili le disposizioni di cui al D.P.R. 15 gennaio 2018, n. 15 "Regolamento a norma dell'articolo 57 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante l'individuazione delle modalita' di attuazione dei principi del Codice in materia di protezione dei dati personali relativamente al trattamento dei dati effettuato, per le finalita' di polizia, da organi, uffici e comandi di polizia".

ART. 27 – INFORMATIVA ALLA CITTADINANZA

Il Comune di Giaveno, in ottemperanza alle disposizioni del Garante per la Privacy , al fine di tutelare i diritti e le libertà fondamentali dei cittadini e altri interessati, esporrà anche in ogni nuovo sito di accesso alle zone Z.T.L. controllato da sistemi di videosorveglianza cartelli informativi del modello approvato dal garante, da abbinare a quelli stradali di accesso alle zone Z.T.L..

In conformità alle predette indicazioni del Garante, l'informativa, resa in forma semplificata avvalendosi del predetto modello, viene poi rinviata a un testo completo contenente tutti gli elementi di cui all'art. 13, comma 1, del Codice, disponibile agevolmente senza oneri per gli interessati, con modalità facilmente accessibili, tramite locandine esposte presso gli uffici pubblici, comunicazione su giornali locali o eventualmente con strumenti informatici sul sito web del Comune.

Esempio:



Identità del Titolare del trattamento:

Dettagli di contatto del Data Protection Officer (DPO/IRPD) ove applicabile:

Finalità del trattamento dati personali nonché fonti normative per l'elaborazione:

Diritti dell'interessato: Sono i diversi diritti dell'interessato al trattamento nei confronti del Titolare, in particolare il diritto di accesso o cancellazione dei dati personali.

Per tutti i dettagli su questo servizio di videosorveglianza, inclusi i tuoi diritti, consulta le informazioni complete fornite dal Titolare attraverso le opzioni riportate a sinistra.

Si evidenzia al riguardo la prossima introduzione di un nuovo modello di cartello per la videosorveglianza, in corso di approvazione (inserito nelle linee guida n. 3/2019 elaborate dal Comitato Europeo per la Protezione dei Dati (Edpb), dedicate alla disciplina del trattamento dei dati attraverso apparecchiature di videoripresa, alla luce del regolamento Ue sulla privacy n. 2016/679 (Gdpr).

Pertanto, qualora nel contempo dovesse intervenire la predetta variante dovrà farsi riferimento al nuovo modello di cartello armonizzato a livello Europeo, secondo la bozza sotto riportata, in quanto corredato da un maggior numero di informazioni.

Con riferimento alla procedura di Informativa agli interessati ai sensi dell'art.13 del GDPR, viene confermata la struttura a due livelli: informativa sintetica (cartello esposto in prossimità dei varchi) e informativa completa (documenti di informativa da esporre pubblicamente con le caratteristiche tecniche ed organizzative della videosorveglianza).

Il contenuto del nuovo modello di cartello deve riportare le informazioni necessarie:

- Lo scopo del trattamento
- L'identità del titolare del trattamento,

- Menzione dei diritti previsti dal Gdpr ai sensi dell'art.15.
- Sono da inserire anche i dati di contatto del Dpo (la mail od il telefono del Data Protection Officer art.37 GDPR in italiano Responsabile Protezione Dati) e un riferimento al legittimo interesse del titolare o di terze parti.
- Bisogna inserire nel cartello anche un rinvio al secondo livello dell'informativa e a come ottenerlo. L'interessato deve dedurre e comprendere chiaramente se si tratta di riprese senza conservazione (archiviazione) o se vi è trasmissione dei dati a terzi (archiviazione in cloud esterno)

L'informativa di secondo livello può essere facilmente disponibile, ad esempio, mediante fogli informativi allo sportello dell'ente o poster o affissioni presso la sede del Titolare del Trattamento.

Necessario ricordare che la mancata esposizione del cartello (informativa ridotta) comporta irrogazione di sanzione di stampo europeo piuttosto elevate.

In relazione alle modifiche ed all' incremento dimensionale dei sistemi di videosorveglianza descritti nel presente Regolamento, il Comune di Giaveno provvederà ad aggiornare ed integrare l'informazione ai cittadini riguardo ai medesimi.

ART. 28 – TEMPO DI CONSERVAZIONE DELLE IMAGINI

La conservazione delle immagini acquisite dai sistemi di videosorveglianza oggetto del presente Regolamento, dovrà essere commisurata al tempo necessario - e predeterminato - al raggiungimento della la finalità perseguita.

La conservazione deve essere limitata a poche ore o, al massimo, alle ventiquattro ore successive alla rilevazione, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione, nonché nel caso in cui si debba aderire ad una specifica richiesta investigativa dell'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria. Può inoltre ritenersi ammesso un tempo più ampio di conservazione dei dati che, sulla scorta anche del tempo massimo legislativamente posto per altri trattamenti, si ritiene non debba comunque superare la settimana.

Per i Comuni, nel caso di attività di videosorveglianza finalizzata alla tutela della sicurezza urbana, il termine massimo di durata della conservazione dei dati è limitato ai sette giorni successivi alla rilevazione delle informazioni e delle immagini raccolte mediante l'uso di sistemi di videosorveglianza, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione nonché nel caso in cui si debba aderire ad una specifica richiesta investigativa dell'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria.

Per i sistemi di rilevazione degli accessi dei veicoli ai centri storici e alle zone a traffico limitato, per i Comuni vale quanto previsto dal D.P.R. 22 giugno 1999, n. 250. Tale normativa prevede che i dati trattati possono essere conservati solo per il periodo necessario per contestare le infrazioni e definire il relativo contenzioso, ferma restando l'accessibilità agli stessi per fini di polizia giudiziaria o di indagine penale (art. 3 D.P.R. n. 250/1999).

Il sistema impiegato verrà programmato in modo da operare al momento prefissato l'integrale cancellazione automatica delle informazioni allo scadere del termine previsto da ogni supporto, anche mediante sovra-registrazione, con modalità tali da rendere non riutilizzabili i dati cancellati.

ART. 29 – CONDIVISIONE IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA CON ALTRE FORZE DI POLIZIA

Nello spirito di collaborazione tra Istituzioni deputate al controllo del territorio per la sicurezza pubblica, ai sensi della direttiva 558/2012 del Ministero dell'interno, Il Comune di Giaveno sta addivenendo ad un Protocollo di intesa con il Comando Stazione Carabinieri di Giaveno per la cogestione del sistema di videosorveglianza installato sul territorio comunale.

Le direttive emanate dal Ministero dell'Interno e dal Capo della Polizia in questi ultimi anni si sono rivolte alla cooperazione tra Forze di Polizia e Polizie Locali Municipali per stimolare forme di "sicurezza partecipata" in quanto con la gestione dei sistemi di videosorveglianza si può contribuire ad innalzare le attuali aspettative in termini di sicurezza e di vivere in maggiore sicurezza la città.

Il controllo elettronico del territorio ha assunto lineamenti di fondamentale importanza per la condivisione tra le forze di sicurezza istituzionali, e conseguentemente il sistema di videosorveglianza urbana installato nel Comune di Giaveno si inserisce a pieno merito nell'ambito del modello operativo costituito dai "Patti per la sicurezza".

A tal fine si ritiene, per le stesse motivazioni sopra citate, di estendere la condivisione degli impianti anche ai nuovi sistemi di controllo accessi alle zone Z.T.L. oggetto del presente Regolamento.

ART. 30 - MODIFICHE E INTEGRAZIONI AGLI IMPIANTI

I contenuti del presente Regolamento dovranno essere aggiornati nei casi di variazioni normative in materia di trattamento dei dati personali o di modifiche, integrazioni e variazioni agli impianti.

Il presente Regolamento annulla e sostituisce il precedente approvato con Delibera C.C. n. 42 del 2017.

ART. 31 - PUBBLICITÀ DEL REGOLAMENTO

Copia del presente Regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990 n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

ART. 32 – ALLEGATI

Fanno parte integrante del presente Regolamento comunale per l'accesso e la circolazione dei veicoli nelle zone a traffico limitato e gestione tramite dispositivi elettronici di videocontrollo i seguenti allegati

- 1- Piano di collocazione ambientale delle telecamere di controllo accessi alla zone Z.T.L.
- 2- Schema a blocchi dell' architettura del sistema e di videosorveglianza urbana
- 3- Modello di informativa estesa riferita alle nuove installazioni

Data.....

IL SINDACO